

Consorti - contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Art.10 del r.d. n. 215 del 1933 - Beni di pertinenza degli enti pubblici territoriali - Beni demaniali - Inclusione - Art. 823 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento - Inclusione del fondo nel perimetro consortile e vantaggio diretto e specifico dalla bonifica - Necessità. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 5, ORDINANZA N. 22222 DEL 12/09/2018

In tema di contributi di bonifica, il riferimento omnicomprensivo ai beni "di pertinenza" degli enti pubblici, contenuto nell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, consente di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l'impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore.

corte

cassazione

22222

2018